



CIRCOLARE INFORMATIVA: MAGGIO 2015

I NUOVI CASI DI REVERSE CHARGE DAL 2015 – EMISSIONE DELLA FATTURA SENZA ADDEBITO DELL'IVA

** SERVIZI DI PULIZIA: sono soggetti al reverse charge solo se effettuati ‘negli’ edifici (per edifici l’ADE intende qualsiasi costruzione coperta delimitata da muri con un tetto con uno o più accessi) quindi sono da escludere beni mobili, strade, piazzali, terreni, imbarcazioni e impianti industriali. Tali servizi sono soggetti a reverse a prescindere dal codice attività di coloro che li eseguono. Definizione di “edificio”: la nozione di edificio va intesa in senso restrittivo e va pertanto riferita esclusivamente ai fabbricati e non “alla più ampia categoria dei beni immobili”;

** OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI: tutti i SERVIZI di intonacatura, posa in opera di infissi, tinteggiatura, posa di vetri, posa di pavimenti e rivestimenti effettuati in autonomia e verso qualunque committente soggetto iva.

NB: Per tutti i servizi indicati nella norma vale il principio del reverse per i subappalti, cioè la preminenza del servizio sulla fornitura di beni;

** Come precisato nella Circolare n. 14/E/2015, non rileva: • il fatto che il prestatore operi nel settore edile. Di conseguenza è necessario avere riguardo esclusivamente alla tipologia di prestazione e non anche all’attività esercitata dal prestatore;

** NB: L’Agenzia chiarisce che le forniture di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge se il valore del bene è significativo e preminente sul valore del servizio. Tenendo presente che nelle citate operazioni la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA le stesse costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Diversamente se la fornitura del bene è solo accessoria e non significativa in termini di valore sul servizio reso, in questo caso si applica il reverse charge.

** Dal meccanismo in esame risultano escluse le attività di disinfestazione;

** Manutenzioni / riparazioni sia ordinarie che straordinarie: se consistenti nelle attività elencate nella circolare (tutte le attività relative agli edifici tranne la preparazione dei cantieri) sono soggette al reverse.

REVERSE CHARGE E LETTERA DI INTENTO

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il reverse charge ha sempre la priorità: nel caso un'impresa dovesse avere un cliente esportatore abituale il quale emette lettera di intento in cui chiede la non applicazione dell'iva, l'impresa, se la fattispecie del servizio richiesto rientra nei casi del reverse charge, DEVE ignorare la lettera di intento del proprio cliente e emettere la fattura senza iva, ma non in base alla dichiarazione di intento ricevuta, ma con l'articolo del reverse charge (art. 17 dpr 633/72).

REVERSE CHARGE – ULTERIORE PRECISAZIONE

A seguito richieste di chiarimenti l'Agenzia delle Entrate ha comunicato alcuni casi specifici di applicazione o meno del reverse charge:

- ** SOSTITUZIONE DI CALDAIA: **'no'** reverse;
- ** SOSTITUZIONE DI INFISSI: **'no'** reverse;
- ** ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONE (anche con fornitura delle superfici): **'si'** reverse;
- ** UNICO CONTRATTO DI COSTRUZIONE: **'si'** reverse per tutto senza fare scorpori di servizi, si intende tutto reverse a corpo;
- ** CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA: **'si'** reverse anche se c'è fornitura di beni.

NUOVA RATEIZZAZIONE EQUITALIA DAL 2015

I contribuenti che sono decaduti al 31/12/2014 da una precedente rateizzazione di cartelle Equitalia possono accedere ad una nuova rateizzazione con le seguenti caratteristiche:

- ** l'istanza deve essere presentata entro il 31/07/2015;
- ** durata massima concessa della nuova dilazione è 72 rate;
- ** si decade dalla nuova rateizzazione se non si pagano due rate anche non consecutive;
- ** se si decade anche da questa rateizzazione non è più possibile chiederne altre;
- ** la nuova rateizzazione inibisce qualunque azione di recupero di Equitalia.



Studio Di Leone

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

MANCATO INCASSO ASSEGNO PER MANCANZA DI FONDI

Assegno portato all'incasso ma non incassato per mancanza di fondi: l'emittente dell'assegno è obbligato a corrispondere una penale del 10% al creditore qualora in sede di prima presentazione dell'assegno in banca, lo stesso non venga pagato; tale penale è obbligatoria.

RIPARAZIONE DI UN AUTOVEICOLO DI SOGGETTO INTRAUE

Se sia il riparatore che il soggetto cliente straniero comunitario sono iscritti al registro del Vies, allora l'autoriparatore dovrà emettere fattura senza iva art. 7, e dovrà compilare l'Intrastat; diversamente la fattura dovrà essere emessa con iva ordinaria 22%.

RIMBORSI CHILOMETRICI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

- ** Possono essere adottati da imprese per i loro dipendenti, lavoratori Autonomi per loro dipendenti, società per i loro dipendenti e i loro amministratori, studi associati per i loro soci e dipendenti;
- ** Presupposto è avere un automezzo anche a noleggio, in comodato etc;
- ** L'accordo tra ditta e collaboratore può anche essere verbale (meglio se scritto con data certa);
- ** Necessario avere tutta la documentazione relativa alle percorrenze con durata e attività svolte nella trasferta;
- ** Le trasferte fuori da comune della sede della ditta sono esente tasse per il dipendente e deducibili per la ditta, diversamente per le trasferte nel comune sede della ditta per il dipendente sono tassate;
- ** Non rileva mai il comune di residenza del collaboratore;
- ** NB: sono deducibili solo i rimborsi chilometrici relativi ad AUTOVETTURE CON 17 CAVALLI MAX SE A BENZINA E 20 CAVALLI SE DIESEL; se l'automezzo ha più cavalli occorre prendere in considerazione un automezzo simile ma con cavalli nei limiti.

GESTIONE IVS E IMMOBILIARI DI MERO GODIMENTO

Società di mero godimento immobiliare e iscrizione alla gestione IVS INPS dei soci: l'iscrizione all'INPS scatta solo se oltre all'attività di mero godimento degli immobili c'è anche un'attività più ampia di servizi organizzata in forma di impresa.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MI)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**